



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49 Data 07/04/2014	OGGETTO:	Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016.
-------------------------------------	-----------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **19,30** e prosieguo, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **MICHELE CUCCU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del lavoro, Dott. Raffaele Cossu;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele CUCCU

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 08/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 07/04/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 08/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

**SETTORE ECONOMICO SOCIALE,
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
BIBLIOTECA E POLITICHE DEL
LAVORO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA E POLITICHE DEL LAVORO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000, il termine entro cui gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo è il 31 dicembre;
- l'art. 162 del suddetto D.L.vo dispone che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che la situazione corrente non può presentare un disavanzo;
- gli artt. 151, 170 e 171 del citato D.L.vo prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni e gli altri allegati previsti dall'art. 172 e da altre norme di legge;
- l'art. 174, commi 1 e 2 del suddetto D.L.vo stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 dal D.M. 13/02/2014 emanato dal Ministero dell'Interno e pubblicato sulla G.U. 21 febbraio 2014, n. 43;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che *"Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento."*;

VISTI:

- il D.P.R. n. 194/96 con il quale è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione del D.L.vo n. 77/95;
- il D.P.R. n. 326/98 con il quale è stato approvato il nuovo modello di relazione previsionale e programmatica;

DATO ATTO CHE:

- il Settore, tenuto conto delle richieste e indicazioni pervenute dagli uffici comunali nonché dagli assessori per le materie di competenza, ha predisposto la bozza di bilancio per l'esercizio 2014 in variazione alle previsioni definitive indicate nel bilancio 2013, sulla base di atti giuridici, contratti o previsioni rapportate ai costi dei servizi ed ai programmi formulati;
- i Comuni provvedono annualmente a verificare la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi nn.67/62, 865/71 e 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- il fondo di riserva viene iscritto nel bilancio di previsione in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, ai sensi dell'art. 166, c. 1 del D.L.vo n. 267/2000;
- i trasferimenti erariali sono stati stimati, in quanto non risultano ancora disponibili sul sito INTERNET del Ministero dell'Interno, in funzione dei versamenti in acconto già ricevuti e tenendo conto dei tagli attesi a seguito della spending review che incideranno sul valore del Fondo di Solidarietà Comunale;
- le previsioni di entrata relative al gettito dell'IMU sono state iscritte in bilancio in base alle simulazioni dei livelli attesi di accertamento ed incasso derivanti dagli incrementi delle aliquote definite nella manovra tributaria per l'anno 2014;
- il comma 10 dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26/04/2012, ha abrogato l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica a decorrere dal 01/04/2012, anche per i comuni ricadenti nelle regioni a statuto speciale, prevedendo che il minore gettito per gli enti locali sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni, con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dal comma 11 dell'articolo sopracitato;
- lo stanziamento del Fondo Unico previsto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 2/2007 (legge finanziaria 2007) e modifiche apportate con legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 1, commi 27 e 28, art. 5, comma 7 è previsto nella misura stabilita nel riparto di cui alla Determinazione 316/EL del 26 febbraio 2014 del Direttore Generale Enti Locali e Finanze Servizio degli Enti Locali dell'Assessorato Enti Locali, Finanza ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna mentre i trasferimenti a specifica destinazione attesi sono stati iscritti, sulla base delle stime e delle valutazioni dei settori interessati (le corrispondenti spese saranno attivate al momento della concessione, come previsto dal TUEL);
- le previsioni di spesa relative al personale tengono conto dei vincoli disposti dagli artt. 9 e 14 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e sono contenute nei limiti del CCNL dei dipendenti degli EE.LL. dell'11/04/2008 (quadriennio normativo 2006/2009 e CCNL biennio economico 2008/2009) e dei vigenti CCNL dei Segretari comunali, tenendo conto del riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale; si conferma anche per l'anno 2014 la

destinazione di € 16.800,00 ai sensi della L.R. n. 19/1997 (le cui risorse sono confluite nel Fondo Unico RAS di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007), ad incremento del fondo variabile di produttività di cui all'art. 31, c. 3 del CCNL del 22/01/2004;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'[art. 1, comma 537-538, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), (Legge di Stabilità 2014) che disciplina il patto di stabilità interno per gli anni 2014-2016;
- l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, anche per l'anno 2014, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

PRECISATO CHE il Saldo Obiettivo Finale in applicazione della suddetta normativa relativa al patto di stabilità interno è così determinato (in migliaia di euro):

Anno 2014 € 1.699

Anno 2015 € 1.649

Anno 2016 € 1.728

come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge inoltre che le previsioni di competenza e di cassa, degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno inseriti nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, sono in linea con gli obiettivi programmatici;

RICHIAMATO l'art. 5 D.L. 06/03/2014 n. 16 con la quale riguardo alla capacità di indebitamento degli Enti Locali si è previsto che "Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo [204](#) del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente".

TENUTO CONTO, inoltre, che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato, alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI in proposito:

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, destinata ai comuni soggetti a patto, di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 2012;
- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 miliardi per il 2014;
- l'articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i comuni e non viene neutralizzato ai fini patto;

RICHIAMATO altresì l'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ed in particolare:

- a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14).

ATTESO CHE peraltro ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 a decorrere dal 2013 la spesa di cui alla precedente lettera h) è stato ulteriormente contenuto e non può essere di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2011; La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

TENUTO CONTO CHE:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- il comma 20 dell'articolo 6 esclude dalle misure di contenimento delle spese solamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti del SSN (per i quali costituiscono disposizioni di principio) con ciò confermando indirettamente l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6 anche agli enti locali, per i quali i risparmi di spesa rimangono acquisiti a beneficio dei rispettivi bilanci;
- come autorevolmente dichiarato dalla Corte Costituzionale con diverse sentenze i limiti previsti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dall'art. 5 del D.L. 95/2012 non devono essere assicurati puntualmente ma è sufficiente che sia assicurato complessivamente il risparmio previsto;
- la Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 2, comma 7, della L.R. n. 10 del 18/03/2011 e s.m.i. con riferimento ai limiti di spesa di cui all'art. 6, commi 7 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto una specifica deroga nel caso in cui alle suddette spese si faccia fronte con risorse regionali specifiche o per le finalità di cui al F.do Unico Regionale per le Autonomie Locali;
- negli stanziamenti di bilancio si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 prevedendo che la copertura integrale delle spese di formazione del personale sia finanziata con risorse del F.do Unico EE.LL. secondo le finalità previste dalla L.R. n. 19/97;

EVIDENZIATO che dal 01.01.2014 è entrata in vigore con la Legge di Stabilità 2014, (L. 27 dicembre 2013, n. 147) l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che ingloba l'IMU, la TASI e la TASI;

ATTESO CHE la presente manovra di Bilancio tiene conto dei contenuti del Regolamento I.U.C. nonché del Piano Finanziario Previsionale del Servizio di igiene Urbana 2014, del Piano Tariffario TARI 2014 e delle aliquote IMU e TASI, come da proposte della G.C. al Consiglio Comunale, giuste deliberazioni adottate in data odierna;

ACCERTATO CHE per la TOSAP:

- si confermano anche per il 2014 le tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 52 del 14/03/2005, dando atto che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.vo n. 507/1993 e successive modificazioni, non avvalendosi pertanto della facoltà di cui all'art. 31, c. 20 della L. n. 448/1998, e che il relativo servizio è gestito in forma diretta dal Settore Tributi;
- si prevede anche per l'anno 2014 di proporre al Consiglio Comunale di esonerare le occupazioni con tende e simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico nonché dal pagamento della medesima tassa le occupazioni, limitatamente ad un mese, di spazi ed aree pubbliche per interventi nel centro storico di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a, b, c, e d dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001;

ACCERTATO CHE per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni si confermano anche per il 2014 le tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 53 del 14/03/2005, dando atto che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.vo 507/1993 e successive modificazioni, non avvalendosi, pertanto, della facoltà di cui all'art. 62 del DL.vo n. 446/1997 e che il relativo servizio è gestito in forma diretta dal Settore Tributi;

ACCERTATO CHE:

- si intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione per l'anno 2014 DI un incremento delle aliquote rispetto a quelle base per l'applicazione dell'IMU;
- relativamente all'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a trovare applicazione, anche per il 2014, il regolamento comunale e le relative aliquote approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 28/06/2012;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n° 48 adottata in data odierna avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CONFERMA PER IL 2014 DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI APPLICATE NEL 2013 E DEL SERVIZIO FONTANE PUBBLICHE PER L'ANNO 2014" nella quale si confermano per i servizi a domanda individuale e per i servizi sociali affidati alla Fondazione Polisolidale le tariffe attualmente in vigore dando atto che le fasce di contribuzione si aggiornano automaticamente sulla base della rivalutazione da parte della R.A.S. delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale, nonché si confermano le tariffe previste per l'anno 2013 anche per l'anno 2014 relativamente al servizio fontane pubbliche;

CONSIDERATO altresì che:

- dal 01/07/2000 il servizio idrico integrato è gestito in concessione dalla società ACQUAVITANA S.p.A. a prevalenza di capitale privato, partecipata al 49% dal Comune di Sinnai;
- dal 01/10/2007 il servizio di igiene ambientale è affidato in concessione alla società CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. a partecipazione maggioritaria pubblica (60% di capitale conferito in parti uguali dai Comuni di Sinnai, Monserrato e Selargius), il cui socio privato è la società GESENU S.p.A. (quota di partecipazione 40%);
- in attuazione della deliberazione del C.C. n. 46 del 19/12/2007 è stata costituita con atto Rep. N. 95867 Racc. 39426 del 22/06/2009, a rogito del notaio Dott. Ernesto Quinto Bassi, la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione partecipata in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis cui ha aderito il "Consorzio Progetto Sociale – Società Consortile Cooperativa – ONLUS" costituito fra le cooperative sociali già facenti parte dell'A.T.I. "Cooperativa sociale Il Cigno, Cooperativa sociale Impara con Noi, Cooperativa sociale CTR onlus e Cooperativa sociale Che Frades, partner privato opzionato, come scaturito dalla procedura di evidenza pubblica precedentemente espletata, cui affidare direttamente la gestione integrata associata dei servizi socio assistenziali ed educativi nonché quelli a rilevanza socio sanitaria; la suddetta fondazione di partecipazione, la quale, con determinazione n. 1329 del 10/12/2009 del Direttore del servizio Affari Generali ed Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza della RAS, è

stata iscritta al n. 140 del Registro regionale delle Persone Giuridiche della RAS e, per effetto dell'iscrizione, ha acquistato la personalità giuridica di diritto privato, con decorrenza dal 01/01/2010 è affidataria, ai sensi dell'art. 37, c. 8 della L.R. n. 7 del 21/04/2005 dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, qualificati dagli enti medesimi privi di rilevanza economica;

RICHIAMATE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale riguardo alle politiche assunzionali ed al fabbisogno triennale di personale:

- n. 175 del 30.12.2013 avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2014 - 2016 e Piano occupazionale 2014."
- n. 19 del 30.01.2014 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la proroga di n° 1 Istruttore Amministrativo Ufficiale di riscossione dal 04/02/2014 al 04/05/2014. Integrazione piano occupazionale 2014 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 175/2013."

ATTESO CHE il comma 2bis del D.L. 112/2008, come sostituito dall' [art. 1, comma 557, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevede al primo capoverso che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo [1](#) della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#).

PRECISATO CHE il medesimo articolo prevede che le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei suddetti vincoli e l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti nonché consente agli enti locali di escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale ed il limite previsto dall'art. 76, comma 7, del medesimo decreto.

VALUTATO CHE:

- le società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a. e Campidano Ambiente S.r.l., società partecipate dall'Ente, gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e pertanto sono escluse dall'applicazione diretta dei citati vincoli assunzionali anche se l'Amministrazione Comunale intende adottare provvedimenti condivisi per definire la partecipazione delle suddette società al contenimento delle spese di personale;
- la Fondazione Polisolidale ed l'Associazione Teatro Civico di Sinnai, anche se non costituite nella forma giuridica di Aziende Speciali, Istituzioni e Società, secondo una interpretazione estensiva della norma, potrebbero essere ricomprese tra i soggetti tenuti al rispetto del regime limitativo previsto per il Comune di Sinnai;
- per tali ultimi organismi partecipati, in via cautelativa, si procederà a richiedere agli organi di amministrazione di mantenere il livello di spesa del personale al di sotto di quella sostenuta nell'esercizio 2013;

CONSIDERATO CHE riguardo all'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 complessivamente il rapporto tra spesa aggregata del personale e spese correnti (aggragate al totale dei costi di produzione delle società e degli organismi partecipati) è ampiamente al di sotto del 50%.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2014 con la quale venivano adottati gli schemi del programma triennale delle OO.PP. 2014/2016 ed il relativo Elenco annuale 2014;

VISTO il progetto di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2014;

VISTA la relazione previsionale e programmatica e il progetto del bilancio di previsione pluriennale, predisposti per il triennio 2014/2016;

DATO ATTO che il progetto di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

VISTI:

- il D.L.vo n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il progetto del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, nelle risultanze finali relative al Bilancio annuale 2014:

PARTE I[^]	ENTRATE	PREVISIONI DI COMPETENZA	
TITOLO I° -	Entrate tributarie	€	6.615.827,44
TITOLO II° -	Trasferimenti correnti	€	8.381.172,37
TITOLO III° -	Entrate extratributarie	€	910.145,14
TITOLO IV° -	Alienazioni e trasferimenti di capitale	€	2.250.763,92
TITOLO V° -	Accensione di prestiti	€	4.503.241,22
TITOLO VI° -	Entrate da servizi per conto terzi	€	1.865.493,71
	TOTALE	€	24.526.643,80
	Avanzo di amministrazione	€	87.289,46
	TOTALE GENERALE ENTRATA	€	24.613.933,26
PARTE II[^]	SPESE		
TITOLO I° -	Spese correnti	€	15.448.924,59
TITOLO II° -	Spese in conto capitale	€	2.761.522,55
TITOLO III° -	Spese per rimborso di prestiti	€	4.537.992,41
TITOLO IV° -	Spese per conto di terzi	€	1.865.493,71
	TOTALE	€	24.613.933,26
	Disavanzo di amministrazione		
	TOTALE GENERALE SPESA	€	24.613.933,26

- di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014/2016 derivanti dall'adesione al patto di stabilità e crescita, con il rispetto delle disposizioni di cui dell'art. 30, 31 e 32 della L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di stabilità 2012) integrata da quanto previsto da ultimo con la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- di dare atto che la presente manovra di bilancio si basa sul sistema di tariffe tributarie nonché tariffe e prezzi pubblici per le funzioni di beni e servizi come riportate nella premessa del presente provvedimento e di quelli strettamente collegati che si intendono integralmente richiamati;
- di dare atto che le spese di personale, rispettano i limiti di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. n. 296/2006 e dell'art. 76, c. 7 del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- di allegare al bilancio di previsione, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, a dimostrazione che il bilancio di previsione è stato redatto iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto;
- Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

Data 07/04/2014	Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro
	F.to Dott. Raffaele Cossu

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE <i>Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 07/04/2014	Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro
	F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 08/05/2014	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia